



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 30 giugno 2025

AL PRESIDENTE GIOVANNI AMOROSO LA CITTADINANZA ONORARIA DI MERCATO SAN SEVERINO

Al Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso è stata conferita la cittadinanza onoraria di Mercato San Severino, città di nascita del futuro magistrato, ora giunto alla guida del collegio della Consulta.

Nel corso della cerimonia, che si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Mercato San Severino, sono intervenuti il Sindaco Antonio Somma, il professore di Diritto privato Pasquale Femia (Università degli studi di Salerno), il Presidente della Corte d'Appello di Salerno Paolo Sordi. Al termine degli interventi, moderati dalla Vice Sindaca Vincenza Cavaliere, il saluto del Presidente Amoroso che ha ringraziato l'intera comunità locale per quello che ha definito un "emozionante ritorno alle origini" delle famiglie dei suoi genitori.

Mercato San Severino, 30 giugno 2025

Stimatissimo ed Illustre Signor Presidente della CORTE COSTITUZIONALE,
Signori Deputati della Repubblica Italiana,
Signori Consiglieri Regionali,
Signor Prefetto,
Signor Presidente della Corte d'Appello,
Signor Presidente delle sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania,
Signori Procuratori della Repubblica,
Signor Questore,
Signor Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri,
Signor Comandante della Compagnia dei Carabinieri,
Signor Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza,
Signor Comandante della Regione Carabinieri Forestali,
Signori Rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
Signori colleghi Sindaci,
Signori Consiglieri Comunali ed Assessori,
Signor Pro Rettore dell'Università degli Studi di SALERNO,
Dirigenti Scolastiche,
Reverendi Parroci,
Signori Rappresentanti e delegati di Confindustria Salerno,
Signori Rappresentanti delle associazioni ordinistiche,
Signori Rappresentanti delle associazioni locali,
Autorità tutte,
Cari concittadini,

ci apprestiamo a vivere e condividere un momento alto e solenne della nostra esperienza umana, amministrativa, professionale e della vita della Comunità.

E' per noi tutti - infatti – ma soprattutto per me un onore ed un privilegio impareggiabile, in rappresentanza della nostra Comunità, dell'intero Territorio

e dell'Amministrazione Comunale, celebrare un'occasione di profonda e sentita riconoscenza verso un figlio della nostra Terra che alla stessa ha dato lustro e gloria.

Mai – lo racconta la storia della nostra amata Repubblica – una figura nata a Mercato San Severino era assunta agli onori di un incarico istituzionale così autorevole e prestigioso, una delle massime cariche dello Stato. Appare banale quanto sto per riferire, ma suscita emozione vera e viva, scorrendo le pagine del sito web istituzionale della CORTE COSTITUZIONALE e leggendo il curriculum del Suo Presidente, rinvenire il nome della nostra Mercato San Severino quale luogo di nascita.

Signor Presidente della CORTE COSTITUZIONALE,

quanto è stato formalizzato dalla pronuncia con voto unanime del Consiglio Comunale di Mercato San Severino non rappresenta un semplice, protocollare, ordinario, riconoscimento. Il conferimento della cittadinanza onoraria costituisce il prezioso sigillo di un legame indissolubile con Lei, figura di Eccellenza che, con il suo operato ed il suo percorso umano, di studi e professionale, ha contribuito ad elevare il prestigio della nostra Città, valorizzando le origini, onorando le radici sue e della nostra Comunità, che viene gratificata da un'opportunità – e ne siamo tutti consapevoli - decisamente senza eguali.

Signor Presidente della CORTE COSTITUZIONALE,

la Sua presenza, oggi, nella sala consiliare “Carmine Manzi” del Comune di Mercato San Severino, ossia lo spazio fisico cui la Legge assegna la capacità dibattimentale e decisionale che indirizza e regola la vita della Comunità, ci ricolma di orgoglio.

Siamo qui per esprimere la gratitudine della Comunità intera, del nostro Territorio, quello nel quale è nato, cresciuto ed ha mosso i primi passi, per avviare un percorso che l'ha elevata ai vertici delle Istituzioni della Repubblica.

Non è solo la Sua carriera di Giurista, Docente, Magistrato, Pretore penale, Pretore del lavoro, Magistrato della Corte di Cassazione, Consigliere di Cassazione, Direttore dell'Ufficio del Massimario della Corte, Componente delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, Giudice Costituzionale, Presidente della Corte Costituzionale, a muovere e motivare l'Amministrazione Comunale che mi onoro di guidare, ma è soprattutto il paradigma che La

rappresenta, quale illustre Italiano che ha onorato ed onora il Territorio e la Comunità che si pregiano di averLe conferito i natali.

Signor Presidente della CORTE COSTITUZIONALE,

la Sua storia personale e professionale esalta valori che rappresentano un riferimento costante, in particolare per i nostri giovani: l'impegno, la determinazione, la passione per il diritto e la giustizia, il profondo senso dello Stato e lo spirito di servizio alla causa nazionale. E palesa l'integrità morale che può incarnare solo chi è connotato dalla *coscienza delle Istituzioni* ed è saldamente ancorato ai principi della Carta Costituzionale.

Quella *coscienza delle istituzioni* che rende la Sua Persona ed il ruolo affidatoLe GARANTE dell'osservanza dei principi costitutivi e fondanti della nostra REPUBBLICA, che rappresentano il caposaldo su cui si fonda l'attività di noi amministratori chiamati al Governo del Territorio dall'espressione democratica della volontà popolare, garantendo la conformità ai principi fondamentali di uno Stato di diritto, come la legalità, l'uguaglianza e la certezza stessa del diritto.

Quella *coscienza delle Istituzioni* fondata sull'osservanza delle disposizioni di legge – come spiegava KANT – anzitutto quale rispetto della legge morale, che si configura come l'obbedienza alla legge interiore, dettata dalla ragione, per il puro dovere morale e che si traduce nell'agire secondo la propria ragione, portando alla libertà e all'autonomia della volontà. L'agire nell'osservanza delle disposizioni di legge, dunque, nasce dal rispetto della legge morale ed è legata alla adesione alla ragione e al dovere.

Quella *coscienza delle Istituzioni* che la rende il CUSTODE della Carta Costituzionale e delle garanzie in essa iscritte, “stella polare” – come Ella ha amato ripetere - attorno alla quale si muovono le basi ed i fondamenti dello Stato.

Signor Presidente della CORTE COSTITUZIONALE,

Ella ha elevato il nome della nostra Città e dei suoi abitanti nel cuore delle Istituzioni più alte, dimostrando che il fiore dell'Eccellenza può germogliare anche in seno a realtà locali, periferiche, purché sostenute da valori solidi, da una salda coscienza e da un instancabile spirito di sacrificio.

E mi sia consentita – a tal riguardo – una digressione che sa anche di spunto personale, pur nello svolgimento delle attività correlate alla carica amministrativa della quale la nostra Comunità mi ha onorato. Un'esperienza

diretta che mi onoro di trasmettere agli intervenuti, ma, soprattutto, ai concittadini. Avendo avuto il privilegio di prendere parte alla parata del 2 giugno scorso a Roma insieme ad altri miei colleghi sindaci, è stata per me un'emozione unica e straordinaria, soffermandoci dinanzi al palco centrale delle Autorità, ammirare tra le cinque massime Autorità dello Stato, l'uno accanto all'altro, Lei, Signor Presidente della Corte Costituzionale, GIOVANNI AMOROSO, nativo di Mercato San Severino e figlio di questa Terra.

Signor Presidente della CORTE COSTITUZIONALE,

il suo percorso personale e professionale testimonia che con lo studio, la perseveranza, l'onestà intellettuale e una profonda etica del lavoro, è possibile raggiungere traguardi straordinari e contribuire in modo significativo al bene comune.

Ella palesa che la conoscenza e il sapere non sono un punto di arrivo, ma un percorso continuo di crescita, un impegno costante verso lo studio, l'approfondimento e la comprensione.

Il Suo vissuto ed il Suo quotidiano ci insegnano che l'integrità morale e la coerenza comportamentale sono pilastri su cui costruire non solo un percorso professionale di prestigio, ma soprattutto una vita che brilla per significato e valore per la Comunità.

La nostra gioventù guardi a Lei, non solo al Presidente della Corte Costituzionale, ed apprenda, ammirata, dall'uomo che, con la Sua rettitudine, ha saputo onorare la fiducia riposta e ha servito il Paese con passione e imparzialità.

Un modello ed un riferimento valoriale, nel quale la nostra gioventù, contraddistinta - nel tempo della società liquida delle relazioni fluide e temporanee di Bauman - da entusiastico dinamismo, dalla ricerca di autonomia e affermazione personale, ma anche da dubbi, debolezze ed incertezze, ha bisogno di esempi veri e punti fermi, che insegnino concretamente il significato del merito e del sacrificio.

Signor Presidente della CORTE COSTITUZIONALE,

beneficiare del privilegio di conferirLe la cittadinanza onoraria non è solo un atto formale, un gesto altamente simbolico di riconoscenza e gratitudine, la formula istituzionale per dirle Grazie, ma è la sincera e devota espressione con cui la Comunità di Mercato San Severino Le rappresenta e Le attesta l'affetto, la stima, la considerazione, per il Suo operato e le Sue benemerenzze nel campo del

diritto e della giustizia, quale - SIGNOR PRESIDENTE - figlio di questo Territorio, assunto agli onori dei vertici delle Istituzioni dello Stato.

Un impegno per continuare a coltivare quei valori di legalità, spirito pubblico, impegno civico, che la Sua Persona testimonia così splendidamente.

Signor Presidente della CORTE COSTITUZIONALE,

a nome dell'intera comunità di MERCATO SAN SEVERINO, in forza della Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n. 3 del 27 marzo 2025, espresso con voto unanime dei suoi componenti, siamo onorati di conferirLe la cittadinanza onoraria, con l'auspicio che questo gesto rafforzi ulteriormente il legame che unisce questa COMUNITA' alla Sua PERSONA, perché Ella continui a essere un Faro, un riferimento per tutti noi e, in particolare e mi piace ribadirlo, per le nuove generazioni, che guardano al futuro.

Grazie, Signor Presidente.

E bentornato tra i Suoi concittadini.

Viva Mercato San Severino!!!

Viva la Repubblica Italiana!!!

IL SINDACO

Dr. Antonio Somma

Mercato S. Severino, 30 giugno 2025

Signor Presidente della Corte Costituzionale,

[Autorità qui riunite, colleghi, signore e signori]

ho il privilegio di porgere il saluto dell'Università degli Studi di Salerno in questa occasione così lieta. È motivo di orgoglio per Mercato San Severino avere dato i natali al Presidente Giovanni Amoroso e, certo di interpretare il sentimento di tutti i presenti, manifesto la riconoscenza della comunità locale e della nostra Università (il nostro campus è qui vicino) per l'onore che Ella ci fa con la Sua presenza.

Il Presidente Amoroso è figura eminente delle istituzioni della Repubblica e della cultura giuridica italiana: illustrare i Suoi altissimi meriti sarebbe molto di là dalle mie forze e richiederebbe ben altro tempo. Un noto costituzionalista di lingua tedesca, Peter Häberle, ha scritto che la nostra è la società aperta degli interpreti della costituzione¹, processo aperto essa stessa: tutti dobbiamo leggere, e vivere, la Costituzione. Come vivere la Costituzione?

Il Presidente Amoroso ha scritto nella sua *Relazione sull'attività della Corte costituzionale nell'anno 2024*:

«Lo Stato di diritto costituisce ancora saldo ancoraggio del vivere insieme come consorzio civile con comunanza di valori e principi fondamentali, i quali danno corpo al patto fondativo della società. Ne è componente essenziale il controllo di costituzionalità, svolto da una Corte a ciò dedicata, il cui normale esercizio costituisce fattore di stabilità e di garanzia dell'ordinamento e delle istituzioni» (*Relazione 2024*, p. 2).

Il giudice ordinario decide sui fatti e sulle questioni giuridiche oggetto del processo. Ma cosa processa il giudice costituzionale? Processa la legge in nome della legge, di una legge superiore, la nostra Costituzione; processa la legge e può cancellare o correggere la legge dichiarata incostituzionale in nome dell'esigenza di unità e coerenza del sistema giuridico fondato nella sua Costituzione. Il diritto è nato per distinguere il potere dalla violenza, per giustificare il potere in nome del bene comune. Nessun potere legittimo è nuda volontà; è ragione, è argomento, è persuasione non distorta, è rispetto della nostra dignità di persone. In nome di questa dignità è nata la nostra Costituzione e in nome della continuità del nostro vivere civile è sorta la garanzia del controllo di costituzionalità mediante il processo.

¹P. HÄBERLE, *Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten* (1975), in ID., *Verfassung als öffentlicher Prozeß. Materialien zu einer Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft*, 3. Aufl., Duncker & Humblot, Berlin 1998, p. 155 ss.

Ecco, il processo. Se qualcuno volesse manipolarci, sarebbe più facile diffondere bugie in rete o affrontare una discussione in un'aula di tribunale, in contraddittorio, mediata dal principio di ricerca dialogica della verità? Il processo è il luogo nel quale si ascoltano le tesi contrapposte, il luogo nel quale ogni accusato può difendersi, il luogo nel quale occorre provare, restare sempre sul terreno dei fatti. Il processo è quanto di umanamente più vicino possibile alla libera ed eguale ricerca della verità e del bene comune. Ecco perché è importante che la *Carta* costituzionale abbia una *Corte* costituzionale.

Un altro eminente costituzionalista tedesco, Christoph Möllers, ha ricordato di recente che la Costituzione «ha reso possibile un processo politico di straordinario successo e di notevole stabilità, che rappresenta il vero miracolo della storia della Repubblica [...]. E questo processo politico ha a sua volta permesso di articolare con affidabilità le garanzie giuridiche»².

A garantire questo equilibrio è chiamata la Corte costituzionale.

Troveremo questo equilibrio, ripercorrendo le tante sentenze redatte dal Presidente Amoroso fino all'anno scorso, decisioni che testimoniano il felice connubio tra la fedeltà al dettato costituzionale e l'ascolto sensibile di quanto la realtà pone innanzi alla nostra esperienza.

Avevo preparato una selezione di sentenze, e non era stato facile scegliere. Per ragioni di tempo mi perdonerete se qui mi soffermo su di una soltanto; la n. 159 del 2023³. È possibile chiedere, oggi, un risarcimento per i crimini di guerra subiti da cittadini italiani durante la seconda guerra mondiale ad opera delle truppe tedesche del *Terzo Reich*? Il diritto internazionale dispone l'imprescrittibilità dei crimini di guerra; ma stabilisce anche l'immunità giurisdizionale civile per gli Stati esteri. In altre parole, il cittadino non può convenire in giudizio la Germania per chiedere il risarcimento del danno civile subito da un suo congiunto del quale egli sia erede.

Una sentenza della Cassazione a sezioni unite, del settembre 2020, nota come caso 'Ferrini'⁴, stabilì tuttavia che l'immunità dalla giurisdizione non valga per le lesioni ai diritti inviolabili della persona umana, aprendo alle richieste di risarcimento. La Germania si rivolse alla Corte internazionale di giustizia, la quale ritenne che l'Italia stesse violando il diritto internazionale (sentenza del 3 febbraio 2012), invitando l'Italia a provvedere. Due anni dopo, una rilevante decisione della Corte costituzionale (n. 238 del 2014) affermava che i 'controlimiti' del sistema

²Christoph MÖLLERS, *Mythos Wertefundament: 75 Jahre Grundgesetz*, in *VerfBlog*, 2024/5/23, <https://verfassungsblog.de/mythos-wertefundament/>.

³Corte cost., 21 luglio 2023, n. 184, in https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2023:159

⁴Cass., sez. un., 28 settembre 2020, n. 20442.

costituzionale italiano all'ingresso del diritto internazionale impedivano che l'Italia si conformasse alle decisioni della Corte di giustizia internazionale in tal caso.

Ciò diede luogo a molteplici controversie civili: le richieste di pignoramento colpirono i crediti che le ferrovie tedesche (*Deutsche Bahn*) vantavano nei confronti di Trenitalia e anche diversi beni di proprietà della Germania a Roma, come l'Istituto Archeologico Tedesco, il *Goethe Institut*, l'Istituto Storico Tedesco, la Scuola Germanica, e, in provincia di Como, Villa Vigoni. È agevole immaginare la crisi diplomatica; e il 29 aprile del 2022 la Germania apriva una nuova controversia contro l'Italia dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.

Risarcire il danno imprescrittibile per equivalente pecuniario corregge o confonde il senso del comprendere storico? Risarcire, ad esempio, con 800.000 euro un nipote per i danni subiti dal nonno che non ha mai conosciuto è giustizia storica, rimedia a quella che Karl Jaspers, in un suo saggio mirabile, ebbe a definire *die Schuldfrage*, la questione della colpa?⁵ Esiste una soglia oltre la quale la giustizia retributiva debba cedere il passo all'apertura al divenire della giustizia riparativa?

Per risolvere questa crisi internazionale e storica, lo Stato italiano istituì con decreto legge (poi convertito in legge) un *Fondo ristori*. Il meccanismo previsto dal legislatore è semplice: tutte le pretese risarcitorie civili accertate con sentenza passata in giudicato costituiscono titolo per ottenere dal fondo la liquidazione di quanto spettante. La norma dispone che le sentenze siano titoli unicamente contro il Fondo italiano, senza che alcuna pretesa fosse più possibile verso l'originario debitore, quindi liberando la Germania.

In questo contesto difficile la Corte costituzionale fu chiamata a decidere. La liberazione della Germania dal debito violava la Costituzione italiana? Il Presidente Amoroso, allora nelle vesti di redattore della sentenza, intese un ragionamento ineccepibile, nel quale si illustra il «non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra». Lo Stato italiano si fa carico dei risarcimenti, ma non cerca di ridurre le pretese, il che sarebbe compressione irragionevole del diritto inviolabile. Il meccanismo italiano del Fondo ristori riconosce un pieno diritto soggettivo al risarcimento.

Qui, per un solo istante, mi sia consentito riprendere i panni del cultore del diritto civile per elogiare la sobrietà e precisione estrema di questa decisione, nella quale il Presidente Amoroso in poche righe scolpisce una definizione civilistica di prim'ordine, dove si dimostra che nella sapienza tecnica si compiono le opere di giusto componimento dei conflitti.

⁵Karl JASPERS, *La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania* (ed. or. *Die Schuldfrage*, 1946), Raffaello Cortina, Milano 1996.

Leggiamo: «Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) [...]. Si tratta di una sorta di espromissione *ex lege* (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova»⁶. La Germania è la debitrice, l'Italia (componendo un difficile dissidio di valori) assume il debito della Germania, offrendo quindi una certezza di adempimento al creditore danneggiato, ma disponendo la liberazione del debitore originario. È effettivamente il meccanismo della espromissione previsto dal codice civile e ne restituisce perfettamente il senso: promessa di adempimento del debito altrui con effetto liberatorio, nella quale il creditore, cui l'espromissione è imputata per legge, trova il vantaggio – costituzionalmente rilevante in punto di effettività dei diritti fondamentali – di ottenere immediatamente il risarcimento, superando la impervia (e forse praticamente impercorribile) strada dell'espropriazione in Italia di beni di appartenenza ad uno Stato estero.

La sentenza ha giovato all'Italia: su richiesta della Germania, il 17 dicembre del 2024 la Corte internazionale di giustizia ha sospeso il procedimento contro il nostro Paese⁷.

Ho parlato forse troppo e illustrato forse non abbastanza i meriti del Presidente Amoroso. Concluderò con breve notazione, riprendendo quanto detto all'inizio: perché una democrazia ha bisogno di una Corte costituzionale indipendente?

Christoph Möllers, prima ricordato, afferma: «salvaguardare i valori della Legge fondamentale – qualunque cosa si intenda con ciò – significa oggi, soprattutto, proteggere la capacità della società di agire politicamente in modo democratico»⁸. Un altro autorevole studioso della Yale University, Bruce Ackerman, in un libro pubblicato lo scorso anno, ha invitato tutti noi a non cedere dinanzi al fiume manipolativo che sui *social media* consente a demagoghi di incidere sulla pubblica opinione come mai era accaduto prima. Ascoltiamolo: «il mio obiettivo principale è suggerire che tu non dovresti sedere disperato al margine della strada mentre i demagoghi trasformano se stessi in dittatori, ma che ha senso assumere un atteggiamento insieme grave e ottimista verso il futuro della democrazia postmoderna, purché persone come te lavorino duramente per elaborare riforme realistiche che diano un senso agli elettori su ciò che accadrà nel futuro prossimo»⁹.

⁶Corte cost., 21 luglio 2023, n. 184, cit., § 17.

⁷<https://www.icj-cij.org/node/205023>.

⁸Christoph MÖLLERS, *Mythos Wertefundament: 75 Jahre Grundgesetz*, in *VerfBlog*, 2024/5/23, <https://verfassungsblog.de/mythos-wertefundament/>.

⁹Bruce ACKERMAN, *The Postmodern Predicament. Existential Challenges of the Twenty-First Century*, Yale University Press, New Haven and London 2024, p. 233.

Chiaro il senso del messaggio: *non disperare*. Avere fiducia nella garanzia delle istituzioni democratiche; attuare la Costituzione nel libero dialogo di noi tutti suoi interpreti, sorretti dall'autorevolezza e indipendenza della Corte Costituzionale. Senza la Corte la nostra sarebbe una democrazia vulnerabile.

Ecco quindi, e concludo davvero, le sagge parole del Presidente Amoroso, ancora una volta prese dalla Sua *Relazione* del 2024:

«Il controllo di costituzionalità sulle leggi si è ampiamente diffuso in Europa e rappresenta ormai una connotazione essenziale dello Stato di diritto e della democrazia rappresentativa, inserendosi armonicamente in un ordinamento ispirato al principio della divisione dei poteri. Rimane certo il limite, oltre il quale vi è la discrezionalità delle scelte politiche, ma, nella consapevolezza e nel rispetto di questo limite, la Corte è chiamata a dare tutela ai diritti fondamentali e a svolgere la sua missione di giudice delle leggi nel più ampio contesto di leale collaborazione istituzionale (*Relazione*, p. 38 s.)».

Non si potrebbe dire meglio. La Corte è funzione essenziale della democrazia. Grazie, Presidente.

Intervento Presidente Corte d'Appello di Salerno

Dott. Paolo Sordi

Ringrazio il Sindaco e l'Amministrazione Comunale del Comune di Mercato San Severino per avermi invitato a partecipare a questa importante celebrazione. Li ringrazio anche per avermi consentito di intervenire e quindi di portare al Presidente Amoroso il saluto di tutti i magistrati del distretto della Corte di Appello di Salerno, oltre che il mio.

È un saluto istituzionale, ma mi permetto di aggiungerne uno di carattere più personale, perché questo poco tempo che vi ruberò vorrei dedicarlo a raccontare qualcosa dell'esperienza di chi, come me, ha iniziato la sua professione di giudice ormai quasi 40 anni fa. E dell'importanza che il Presidente Amoroso e l'attività da lui svolta nelle varie esperienze professionali che hanno caratterizzato la sua lunga carriera ha avuto per chi, appunto come me, alla fine degli anni '80, iniziava a muovere i primi passi come giudice del lavoro.

All'epoca, anche reperire il testo aggiornato di una norma era difficile: non c'era internet, nessuna banca dati di quelle a cui oggi siamo abituati a ricorrere per trovare in tempo quasi reale qualsiasi cosa: norme, pronunce della Corte di cassazione, della Corte costituzionale o di qualsiasi tipo di autorità giudiziaria che ci possano aiutare nello svolgimento della nostra attività. Noi non avevamo nulla di tutto ciò e questo era un problema. Trascorrevamo interi pomeriggi in biblioteca a sfogliare ponderosissimi volumi che raccoglievano la giurisprudenza delle corti italiane, magari senza nemmeno trovare alcunché alla fine della giornata. Era un problema per tutti i giudici, sia per chi svolgeva le sue funzioni nel campo civile, sia per quelli addetti al settore penale. Però, noi che le svolgevamo nel campo del diritto del lavoro avevamo un vantaggio: noi avevamo l' "Amoroso-Di Cerbo". Era l'originario testo da cui poi è scaturita l'opera in quattro volumi cui accennava la Vicesindaca. Era così nominato dai nomi dei due autori: Giovanni Amoroso e Vincenzo Di Cerbo, altro validissimo collega successivamente divenuto Presidente titolare della Sezione Lavoro della Corte di cassazione. Consisteva nella raccolta ragionata e completa della giurisprudenza, con riferimenti anche di dottrina, relativa allo Statuto dei Lavoratori e alla normativa sui licenziamenti.

Erano anni in cui – ai giovani colleghi di oggi sembrerà incredibile – la definizione di circa il 50% del contenzioso lavoristico dipendeva dall'applicazione dello Statuto dei Lavoratori e delle norme in materia di licenziamenti. E noi giudici del lavoro avevamo praticamente il 50% del nostro lavoro già fatto grazie all'opera di Giovanni Amoroso e Vincenzo Di Cerbo. Quando capitava di interpellare qualche collega e chiedergli: "Per decidere una causa devo applicare l'articolo 7 dello Statuto, tu che ne pensi?", l'immediata risposta era: "Ma hai consultato l'Amoroso-Di Cerbo?". E il 90% delle volte avevamo trovato la soluzione.

Un'opera che poi ha avuto un successo giustamente straordinario, tanto da confluire nella prestigiosa collana delle "Fonti del Diritto Italiano". Si è sviluppata in quattro volumi, estendendosi oltre lo Statuto dei Lavoratori e la normativa in materia di licenziamenti e abbracciando tutto il diritto del lavoro sostanziale e processuale. E il Presidente Amoroso ha avuto il coraggio di rischiare di compromettere l'autorevolezza scientifica dell'opera, accogliendo anche due miei scritti. Spero che non abbiano pregiudicato le fortune dell'opera.

Nel corso degli anni, poi, tante sono state le altre le occasioni nelle quali qualche sentenza della Corte di cassazione, estensore Giovanni Amoroso, ci ha cavato d'impaccio come giudici del lavoro. Ne ricordo qui solamente una, perché riguardava un contenzioso che coinvolgeva sostanzialmente tutti i dipendenti delle Poste Italiane, quindi stiamo parlando di decine di migliaia di lavoratori. Successivamente alla privatizzazione dell'ex Azienda Autonoma Poste e Telegrafi, divenuta nel corso del tempo ente pubblico economico e poi società per azioni, era stato modificato il sistema di inquadramento del personale. Quindi, ogni dipendente delle Poste – appunto, decine di migliaia di lavoratori – si trovava inquadrato in un nuovo sistema di classificazione e questo aveva scatenato un contenzioso che aveva invaso tutti gli uffici giudiziari d'Italia, fino a quando è arrivata la sentenza delle Sezioni Unite (all'epoca il Presidente Amoroso era un autorevole componente delle Sezioni Unite), che ci ha risolto il problema.

Successivamente, quando mi è capitato di collaborare con un giudice costituzionale come assistente di studio, ricordo che in un caso abbastanza, diciamo, nuovo più che complicato – o, meglio: complicato perché nuovo – che riguardava gli affidamenti di incarichi dirigenziali da parte degli enti locali agli esterni, alla fine la Corte Costituzionale impostò la decisione di sulla questione di legittimità costituzionale sulla base di una ricostruzione del diritto sostanziale che avevamo rinvenuto in una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inspiegabilmente non massimata – dico al Presidente Amoroso, ecco, inspiegabilmente non massimata – per quanto fosse importantissima e, ovviamente, condivisibilissima.

E poi ancora, l'attività di giudice costituzionale. Voglio ricordare solamente una sentenza, estensore appunto il Presidente Amoroso. Una delle prime, credo, perché dell'inizio del 2018 – il Presidente Amoroso è stato nominato giudice costituzionale, se non ricordo male, alla fine del 2017 – su un argomento, non dico sicuramente di minor impatto di sistema come quello ricordato dal Professor Femia, che però, per chi come noi magistrati, vivono quotidianamente la giustizia e ogni giorno decidono controversie tra privati, ha un'importanza secondo me fondamentale. Ed è una sentenza, la 77 del 2018, che si è occupata della norma del codice di procedura civile che stabilisce quando il giudice, alla fine di una causa, può derogare al principio secondo cui "chi perde paga". Come sapete, normalmente la parte che esce sconfitta in una causa civile è tenuta a rimborsare all'altra parte, la parte vittoriosa, le spese processuali che ha dovuto sopportare. Però, il codice di procedura civile prevede che si possa derogare in alcune occasioni

a questa regola e quindi evitare che la parte soccombente sia costretta a rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali che ha sostenuto.

Ora, i compilatori del codice di procedura civile (parliamo quindi degli anni '40 dello scorso secolo) avevano saggiamente attribuito al giudice una certa discrezionalità nell'applicare questa deroga. La norma originaria consentiva largamente al giudice di compensare le spese tra le parti. E questa era una facoltà alla quale noi giudici del lavoro ricorrevamo spesso, forse qualche volta anche troppo, quando a perdere la causa era il lavoratore. Perché lo facevamo, però? Perché, normalmente – non sempre, ma spesso – in una controversia di lavoro si trovano a contendere due parti con forza economica un po' diversa. Cioè, il lavoratore, normalmente, è economicamente più debole della controparte datoriale. La prospettiva, nel caso di soccombenza, di dover pagare, oltre al proprio avvocato, anche l'avvocato dell'avversario, può scoraggiare qualcuno che non dispone della forza economica sufficiente e che però è in buona fede convinto di essere titolare di un diritto meritevole di tutela.

E allora, presso noi giudici del lavoro era invalsa la tendenza a compensare le spese nel caso in cui a soccombere fosse il lavoratore. Il nostro legislatore, da qualche anno a questa parte, nel generale disegno diretto a cercare di mettere i bastoni tra le ruote a chi vuole rivolgersi al giudice – lo dico in maniera non proprio tecnica, ma insomma, alla fine questo è – ha progressivamente ristretto la possibilità per il giudice di compensare le spese, vale a dire di evitare che la parte che soccombe debba pagare le spese della parte che vince, fino ad arrivare a una formulazione veramente draconiana che era stata sottoposta all'attenzione della Corte Costituzionale.

E la Corte, in quella sentenza che ho richiamato, in cui appunto la motivazione è stata stesa dal Presidente Amoroso, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma perché troppo restrittiva. Ma l'importante è la motivazione, perché, pur riconoscendo ovviamente al legislatore la discrezionalità nella configurazione degli istituti processuali, la Corte ha ricordato che questa discrezionalità deve comunque mantenersi all'interno della ragionevolezza. E quella norma, nell'essere così restrittiva nel limitare la possibilità di compensare le spese tra le parti a casi veramente del tutto eccezionali, costituiva un irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore, tale da compromettere anche i principi del giusto processo e del diritto che l'articolo 24 della Costituzione riconosce a tutti di agire in giudizio a difesa dei propri diritti.

Ora, io non so se nell'elaborazione di quella motivazione abbia in qualche maniera giocato l'esperienza del Presidente Amoroso quale ex giudice del lavoro, vale a dire l'esperienza diretta del contenzioso nel quale quella norma sulla compensazione delle spese processuali aveva una peculiare rilevanza concreta, perché permetteva davvero a tutti, anche a chi non disponeva di grosse possibilità economiche, di rivolgersi al giudice. Poi magari quel soggetto perdeva la causa, perché non è che chiunque creda di aver ragione poi effettivamente ce l'ha, però gli agevolava, diciamo così, il percorso verso il giudice. Considerate che la cosa peggiore per una civile

convivenza, lo ripeto forse troppo spesso, non è perdere una causa: è non riuscire a farsi ascoltare dal giudice, cioè non riuscire nemmeno ad accedere all'amministrazione della giustizia.

Perché ho citato questa sentenza, apparentemente non così importante come quella menzionata dal professor Femia? Perché nella realtà, la disciplina delle spese del processo riveste un'importanza fondamentale al fine di rendere concreto il diritto di accedere alla giustizia. E perché menzionare questa sentenza mi serve per l'ultima considerazione che voglio offrire alla vostra riflessione? Perché io credo che sia veramente sintomatica dell'opera del Presidente Amoroso in tutte le fasi della sua brillantissima carriera, come giudice ordinario di merito, di legittimità, come giudice costituzionale e adesso come Presidente della Corte. Perché, vedete, non è difficile affermare la forza della legge. La legge ha in sé una forza che per il giudice, nell'attività quotidiana, è facile affermare. È facile condannare Tizio o Caio, applicare alla lettera certe norme, incuranti dell'effetto pratico che ciò comporterà. Molto più difficile è affermare la civiltà della legge, la civiltà del diritto.

Se mi posso permettere, credo che sia questa una delle cifre essenziali che possiamo cogliere nell'attività del Presidente Amoroso: aver sempre affermato non solo e non tanto la forza della legge, ma anche e soprattutto la civiltà del diritto. Ed è per questa ragione che, giustamente, oggi lo onoriamo e lo festeggiamo.

Mercato di San Severino (SA), 30 giugno 2025